



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA,
IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione IV - Promozione della concorrenza e semplificazioni per
le imprese

Risoluzione n. 21746 del 24 gennaio 2017

**Oggetto: Attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata presso circolo privato –
Liceità degli scopi e delle finalità sociali**

Per opportuna informazione e diffusione, si porta a conoscenza il contenuto della nota del Ministero dell'Interno n. 557/PAS/U/016790 del 3-11-2016, con la quale l'Amministrazione in parola, stante la risoluzione n. 271892 del 19-8-2016, inviata dalla scrivente Direzione, ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di accogliere l'istanza per l'avvio di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata da un circolo privato ai propri soci, il quale, fra gli scopi sociali, ha anche quello di favorire la vita associativa mediante spettacoli ed incontri con profilo erotico-sessuale.

In particolare, il quesito riguardava la circostanza se eventi danzanti come strep-tease e spettacoli vari potessero essere considerati leciti per l'accoglimento dell'istanza di avvio dell'attività o potessero invece configurarsi come reato ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 75 del 1958.

Al riguardo, il Ministero dell'Interno con la nota sopracitata ha precisato quanto di seguito si riporta.

“Al riguardo pare evidente che gli spettacoli di spogliarello, in sé considerati, non integrano gli estremi di alcun reato, potendo esso configurarsi solo in relazione alle particolari modalità e circostanza delle condotte tenute in ciascun caso concreto. Né avrebbe senso considerare consentiti tali spettacoli, a date condizioni, negli esercizi pubblici e invece vietati comunque nei circoli privati.

Pare utile richiamare, al riguardo, noti precedenti della Corte di Cassazione, sia nel senso nella non illiceità penale, a priori, dello strep-tease e di altre danze erotiche, sia per la formulazione di criteri di valutazione caso per caso del carattere di oscenità¹.

¹ Si ricordano, in particolare:

- Cass., Sez. 3, Sent. n. 4701 del 19-1-2005, secondo la quale “non configura il reato di cui all'art. 527 cod. pen. (atti osceni) l'attività della ballerina che denudandosi mimi atti sessuali allorché la condotta sia destinata alla visione di persone adulte che abbiano richiesto di assistervi previa conoscenza della natura dello spettacolo in locale pubblico destinato allo svolgimento di tale tipo di esibizione ed al quale si accede previo pagamento di un biglietto di ingresso”;



Quanto alle ipotesi delittuose previste dall'art. 3 della legge n. 75/1958, può aggiungersi altra giurisprudenza della Cassazione, di tenore simile, sui presupposti per la configurabilità del reato di sfruttamento della prostituzione in circostanze analoghe².

Ai principi affermati in tali sentenze pare doveroso fare riferimento anche in sede di valutazione della particolare vicenda di cui trattasi, ponendoli a raffronto con le specifiche modalità di tenuta degli spettacoli dichiarate dagli organizzatori e rimanendo ovviamente salva la possibilità di

-
- Sez. 3, Sent. n. 48532 del 23-11-2004, secondo cui *“Non è configurabile il reato di atti osceni nel caso di uno spettacolo di “lap dance”, consistente nell’esibizione di ballerine che in un locale pubblico, denudandosi, si toccano e mimano rapporti sessuali coinvolgendo anche gli spettatori presenti, difettando in concreto l’offensività della condotta”* (La Corte ha osservato che, nella specie, correttamente il giudice di merito aveva evidenziato il rispetto di particolari modalità di riservatezza e di cautela finalizzate ad assicurare l’accesso al locale ad un pubblico adulto informato).
 - Nonché, Sez. 3, Sent. n. 135 del 14-11-1997 sulla nozione di osceno riferita agli spettacoli di spogliarello con riproduzione di atti sessuali, per cui *“Integra il reato di spettacolo osceno, ai sensi dell’art. 528 c.p., lo spettacolo osceno non presentato come tale ed avvenuto senza alcuna riservatezza, venendo così a concretarsi l’offensività criminosa della condotta. Infatti la capacità offensiva dell’osceno è condizionata dal contesto ambientale in cui è presentato; conseguentemente lo spettacolo osceno che si svolga con particolari modalità di riservatezza e di cautela in presenza di sole persone adulte non integra il reato in questione, ove il giudice di merito accerti, in relazione a dette modalità, che il comune senso del pudore non risulti offeso”*. (Nella specie la Corte ha ritenuto integrato il delitto poiché lo spettacolo aveva superato il limite della funzione scenica in quanto sfociato dall’iniziale strip-tease nella riproduzione di espliciti rapporti sessuali con il coinvolgimento di due spettatori; inoltre il contenuto reale dello spettacolo non era stato pubblicizzato, in quanto presentato con locandine riferentisi esclusivamente ad uno strip-tease, ed esso si era svolto in una discoteca con accesso anche ai soggetti lì recatisi solo per ballare o bere, e così inconsapevolmente coinvolti in una rappresentazione oscena alla quale non avevano consapevolmente accettato di assistere).
 - Si può aggiungere Cass., Sez. 3, Sent. N. 9420 del 15-6-1982, sul principio per cui, ai fini della configurabilità del delitto di cui all’art. 527 cod. pen., per “luogo aperto al pubblico” si deve considerare anche un ambiente privato, la cui accessibilità è esclusa alla generalità delle persone, ma è consentita ad una determinata categoria di aventi diritto, quale circolo privato.

²Vedi Sez. 3, Sent. N. 13039 del 12-2-2003, secondo cui *“Integra il delitto di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione la condotta diretta a favorire e sfruttare prestazioni che oggettivamente siano tali da stimolare l’istinto sessuale”* (La Corte ha ritenuto la configurabilità del delitto nell’ipotesi di gestione di un club dove ballerine svolgevano attività di “lap dance” consistente nel ballare denudate davanti a clienti che potevano in luogo appartato accarezzarle su fianchi, braccia e gambe in cambio di denaro).



interventi amministrativi successivi, inibitori e sanzionatori, nel caso di accertamento di condotte illecite nell'ambito dei consueti controlli di polizia".

IL DIRETTORE GENERALE

(Avv. Mario Fiorentino)